

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
NEL COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO**

*

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

- Art.1 NORMATIVA
- Art.2 PRINCIPI GENERALI
- Art.3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONI
- Art.4 DEFINIZIONI
- Art.5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art.6 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art.7 ATTIVITÀ E COMPITI DEL GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

TITOLO II – GESTIONE E MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

- Art.8 FINALITA' E GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
- Art.9 MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
- Art.10 AREE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
- Art.11 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art.12 CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art.13 CONFERIMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI RAEE, E DI ELETTRODOMESTICI
- Art.14 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DELLE PILE E DEI FARMACI
- Art.15 CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE DOMESTICHE
- Art.16 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI
- Art.17 RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO

TITOLO III – GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA

- Art.18 GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA
- Art.19 CONFERIMENTI DEGLI UTENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA

TITOLO IV – SERVIZI E DI DISPOSIZIONI DI IGIENE URBANA

- Art.20 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DI PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE
- Art.21 CESTINI PORTARIFIUTI
- Art.22 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AREA DEL CIMITERO COMUNALE
- Art.23 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
- Art.24 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O EVENTI
- Art.25 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
- Art.26 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI
- Art.27 ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO
- Art.28 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- Art.29 POZZETTI STRADALI, CADITOIE E FONTANE
- Art.30 CAROGNE DI ANIMALI
- Art.31 CONDUZIONE DI ANIMALI
- Art.32 CANTIERI EDILI
- Art.33 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
- Art.34 ALTRI DIVIETI E DISPOSIZIONI

Art.35 ABBANDONI DI RIFIUTI

TITOLO V - CONTROLLI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art.36 COMPETENZE PER LA VIGILANZA

Art.37 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art.38 SANZIONI

Art.39 SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI

Art.40 PROCEDIMENTO PER AVVISI, ACCERTAMENTI E SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Art.41 ABROGAZIONI E DECORRENZA

Art.42 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Art.43 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO I - PRINCIPI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1- NORMATIVA

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 03 Marzo 2006 e relative successive modifiche ed integrazioni, ed ha ad oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, individuati dall'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 03 Marzo 2006, gestione che il Comune di San Vittore del Lazio effettua in regime di privativa nelle forme disciplinate dall'art. 113, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nel rispetto della parte IV del D.Lgs.152/2006 smi.

Art.2 PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/06 smi "*Norme in materia ambientale*".

2. La gestione dei rifiuti urbani è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- rispettare il contesto territoriale ed economico;
- promuovere, con il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, tutti i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- favorire ed incentivare sistemi tendenti a minimizzare la produzione di rifiuti.

3. In relazione ai principi generali sopra elencati la gestione dei rifiuti urbani dovrà tendere a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando le migliori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero di materia prima rispetto ad altre forme di recupero.

Art. 3- OGGETTO DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

2. Il Regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato

3. Il Regolamento si applica nei limiti territoriali del Comune di San Vittore del Lazio; i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani si applicano nell'intero territorio del Comune di San Vittore del Lazio.

4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 smi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione e trattamento ad ammasso delle risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- ai liquami ed altre sostanze utilizzate e prodotte dalle attività agricole;
- agli scarichi disciplinati dal D.Lgs. n.152/2006 smi
- ai rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ai rifiuti pericolosi così come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 4- DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, parte quarta, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati
- g) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
- h) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato 8 alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 smi
- i) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 smi;
- j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 015 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 smi, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza

almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- l) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- m) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- n) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- i. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
 - ii. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - iii. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - iv. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - v. abbiano un valore economico di mercato;
- o) centro di raccolta: area presidiata attrezzata con appositi contenitori realizzata sul territorio comunale e destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 281/97

2. Per quanto concerne gli imballaggi:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;
- f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 183, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/2006;
- g) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- h) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- i) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/06 smi, o loro concessionari;

Art. 5- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, come previsto dall'Art.184 D.Lgs. 152/2006 smi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter):

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 smi, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 smi;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art.6- COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La gestione dei rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Comune promuove i principi della riduzione dei rifiuti, della raccolta differenziata, dell'igiene e sanità pubblica, del rispetto delle normative ambientali, nonché svolge tutte le attività per l'educazione e l'informazione ambientale dei cittadini, per la sensibilizzazione al rispetto dei suddetti principi, e per la più ampia partecipazione alle azioni ed iniziative di tutela ambientale e per corretta e virtuosa gestione del ciclo dei rifiuti.

Il Comune, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, previa stipula di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

All'Amministrazione Comunale, per il tramite degli uffici competenti, spettano tutte le azioni ed attività di vigilanza nonché interventi per il rispetto del presente regolamento.

Art.7- ATTIVITÀ DEL GESTORE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'appaltatore dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Contratto di Servizio, e nel rispetto della normativa di settore, svolge le seguenti attività:

- effettua la raccolta differenziata porta a porta delle frazioni dei rifiuti urbani indicate nel contratto di servizio, presso le utenze domestiche e non domestiche secondo il calendario stabilito dal contratto di servizio e secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale;
- effettua la raccolta porta a porta a chiamata e previa prenotazione, dei rifiuti urbani ingombranti, e provvede al trasporto e conferimento presso gli operatori autorizzati allo smaltimento e recupero;
- effettua la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, secondo le indicazioni del contratto di servizio, e ne cura il trasporto e lo smaltimento;
- trasporta i rifiuti urbani dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;

- effettua altri servizi affidati con il contratto di servizio o per motivi di tutela ambientale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
- gestisce il centro di raccolta comunale o Isola Ecologica;
- distribuisce i contenitori e le attrezzature per lo svolgimento del servizio in appalto;
- provvede alla manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi in appalto.

*

TITOLO II

GESTIONE E MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Art.8- FINALITA' E GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. La raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani è finalizzata a:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- ridurre i consumi energetici, efficientare i costi del servizio e tutelare l'ambiente.

2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente, e secondo quanto stabilito nel progetto e nel contratto di servizio per la raccolta differenziata:

- individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia;
- stabilisce il calendario della raccolta;
- definisce le modalità di conferimento dei rifiuti;
- vigila sul rispetto delle modalità di gestione del servizio e sul rispetto del presente regolamento, applicando i provvedimenti sanzionatori previo accertamento delle violazioni;
- attua iniziative e strategie di responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

3. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è svolto nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri fissati dal contratto di servizio e comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti o frazioni ove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

4. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è destinato a tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio, censite ed inserite nell'elenco delle utenze soggette al pagamento della TARI Tassa sui Rifiuti.

5. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente Regolamento, dalle Ordinanze adottate in materia, dal calendario stabilito dall'amministrazione comunale, e da quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l'azienda appaltatrice dei servizi.

Art.9- MODALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. La conservazione del rifiuto prima della raccolta, ed il relativo utilizzo di contenitori è a totale carico dell'utente che dovrà rispettare le norme igieniche e sanitarie previste dal presente Regolamento nonché le norme igienico-sanitarie previste dai Regolamenti del Comune di San Vittore del Lazio e dalle normative vigenti.

L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti ai sensi del presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione sul suolo pubblico e successiva raccolta.

2. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire **esclusivamente** con i contenitori/mastelli forniti dall'impresa appaltatrice dei servizi e previsti per le frazioni di rifiuti oggetto della raccolta differenziata porta a porta, ovvero:

- **contenitore/mastello di colore verde destinato alla raccolta del vetro** nel quale collocare:
 - contenitori in vetro,
 - bottiglie, bicchieri,
 - vasi e vasetti,
 - flaconi (non medicinali),
 - piccoli oggetti in vetro,
 - vetri rotti;
 - > **tutti i contenitori, imballaggi ed oggetti in vetro debbono essere conferiti privi di residui e puliti;**
 - > **non devono essere conferiti con il contenitore/mastello verde:** vetri di finestre; tazzine, piatti e piattini in porcellana; lampadine; contenitori sporchi o con residui dei prodotti;
- **contenitore/mastello di colore giallo destinato alla raccolta di plastica e metalli** nel quale collocare:
 - bottiglie in plastica per acqua, bibite, olio, succhi di frutta, latte, e così via;
 - flaconi e dispenser, come quelli utilizzati per shampoo, bagnoschiuma, sapone, detersivi prodotti per l'igiene della casa, sciroppi, creme, salse, yogurt, privi di residui e puliti;
 - taniche per acqua distillata;
 - sacchetti in plastica;
 - vaschette alimentari non biodegradabili; buste e sacchetti per prodotti alimentari;
 - pellicole di giornali e riviste;
 - buste e sacchetti per prodotti alimentari;
 - vasi in plastica;
 - piatti e bicchieri in plastica, non recanti residui organici;
 - lattine per bevande;
 - fogli e vaschette in alluminio per alimenti;
 - bombolette spray contenenti prodotti non infiammabili;
 - scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi;
 - tubetti; coperchi per yogurt; tappi e capsule.
 - > **tutti i contenitori, imballaggi ed oggetti in plastica debbono essere conferiti privi di residui e puliti;**
 - > **nell'eventualità il volume della plastica e metalli da conferire ecceda la capienza del mastello, gli utenti potranno utilizzare per il conferimento le buste gialle semi-**

- trasparenti fornite gratuitamente dal Comune per mezzo dell'impresa appaltatrice del servizio;
- > **non devono essere conferiti con il contenitore/mastello giallo:** giocattoli, posate in plastica, siringhe, cialde per caffè, barattoli con resti di colore o vernici, bombole e bombolette di sostanze infiammabili o nocive, filtri, qualsiasi contenitore di prodotti irritanti, infiammabili, tossici, corrosivi; contenitori in plastica sporchi;
- **contenitore/mastello di colore blu destinato alla raccolta della carta e del cartone nel quale collocare:**
 - giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, fogli vari;
 - imballaggi in carta, cartoncino e cartone;
 - scatole per prodotti alimentari e imballaggi in cartone;
 - poliaccoppiati (rientra in questa categoria il Tetra pak®, che deve essere separato dalle parti plastiche, ad esempio il tappo, le quali vanno conferite separatamente);
 - > **non devono essere conferiti con il contenitore/mastello giallo:** carta con residui di colla o residui organici, contenitori unti (es. cartone della pizza se sporco), carta accoppiata, carta chimica (es. fax, scontrini), carta autocopiante, bicchieri e piatti di carta;
 - > gli imballaggi di cartone di volumetria e dimensioni superiori alla capacità del mastello debbono essere conferiti ripiegati e privati di tutti gli altri imballaggi in plastica, polistirolo od altro (da conferire separatamente secondo la tipologia di rifiuto);
- **contenitore/mastello di colore marrone destinato alla raccolta dei rifiuti organici nel quale collocare un sacchetto biodegradabile contenente:**
 - resti di frutta e ortaggi;
 - resti di carne e pesce;
 - resti vegetali, quindi piante, fiori, erba, in limitate quantità e prodotte dagli sfalci e piccole potature di giardini domestici;
 - latticini;
 - gusci d'uovo;
 - alimenti deteriorati;
 - fondi di tè e caffè, esclusi i filtri;
 - ossa di piccole e medie dimensioni;
 - carta e cartone sporchi e molto sporchi di rifiuti organici;
 - salviette e tovaglioli di carta unti;
 - stoviglie, contenitori, imballaggi e buste certificate come compostabili;
 - cenere; escrementi di animali di piccola taglia;
 - > l'amministrazione comunale fornisce gratuitamente agli utenti, per mezzo dell'impresa appaltatrice del servizio, le buste biodegradabili necessarie per il conferimento dei rifiuti organici; gli utenti possono comunque utilizzare buste certificate biodegradabili di diversa provenienza;
 - > **non devono essere conferiti con il mastello marrone:** sacchetti per l'aspirapolvere, pannolini e assorbenti; tessuti; carta patinata; olii vegetali; scarti di legno verniciato;

- **contenitore/mastello di colore grigio destinato alla raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili** nel quale collocare:
 - piccoli oggetti di uso domestico, ad esempio penne, nastro adesivo, ecc.;
 - carta carbone, carta oleata, carta plastificata;
 - forchette, coltelli e cucchiaini di plastica;
 - sottovasi e bacinelle;
 - giocattoli;
 - appendiabiti in plastica;
 - mozziconi di sigaretta (spenti);
 - cassette audio e video, floppy disk, cd, dvd;
 - pannolini ed assorbenti igienici;
 - cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti, cotone idrofilo;
 - sacchetti dell'aspirapolvere;
 - stracci sporchi;
- > **non devono essere conferiti con il mastello grigio:** i rifiuti appartenenti alle altre frazioni (carta, cartone, vetro, plastica, metalli, organico); qualsiasi contenitore di prodotti irritanti, infiammabili, tossici, corrosivi portante la dicitura o simbolo T e/o F, che indicano, rispettivamente, materiale tossico e infiammabile; oggetti voluminosi; scarti di lavori edilizi; pile, batterie e materiale elettrico ed elettronico; elettrodomestici; rifiuti provenienti da attività produttive.

3. Non devono, in ogni caso, essere conferiti insieme ai rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata porta a porta:

- i rifiuti ingombranti (mobili, ecc.)
- i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, inclusi gli elettrodomestici;
- le pile, batterie e simili;
- gli oli minerali e oli alimentari;
- i farmaci;
- i rifiuti pericolosi, ivi inclusi rifiuti tossici o infiammabili come vernici, solventi, ecc.
- i rifiuti speciali provenienti da attività produttive;
- i rifiuti allo stato liquido;
- i rifiuti derivanti da attività edilizie;

4. I contenitori/mastelli per la raccolta delle frazioni di cui al punto n.2, sono muniti di codice identificativo associato all'utenza TARI, debbono essere detenuti in area privata e posizionati su area pubblica -nelle immediate vicinanze dell'indirizzo e numero civico dell'utenza alla quale è associato il codice identificativo- solo nei giorni previsti dal calendario di raccolta disposto dal Comune di San Vittore del Lazio e nell'orario dalle 20:00 alle 06:00.

Le modifiche, anche provvisorie, del calendario della raccolta differenziata e degli orari di esposizione dei contenitori, saranno comunicate agli utenti dall'amministrazione comunale attraverso tutti i mezzi di informazione disponibili, ivi incluse le piattaforme dei social network e le app dedicate.

5. La sostituzione dei contenitori/mastelli danneggiati o usurati è effettuata gratuitamente su richiesta degli utenti.

Gli utenti debbono astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti dei contenitori loro assegnati, provvedendo alla custodia degli stessi secondo la dovuta diligenza

Art.10- AREE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. E' vietato il conferimento dei rifiuti in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta porta a porta; il conferimento reso in violazione della presente disposizione è considerato abbandono di rifiuti, accertato e sanzionato dall'amministrazione comunale secondo le previsioni di cui agli Art.li 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 smi.

2. Il gestore del servizio effettua la raccolta porta a porta esclusivamente su aree pubbliche, ovvero marciapiedi, percorsi pedonali, vie, piazze, strade; il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti deve sempre avvenire su area pubblica e nelle immediate vicinanze dell'indirizzo dell'utenza alla quale è associato il codice identificativo posto su contenitori/mastelli.

3. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L'amministrazione comunale può disporre lo svolgimento della raccolta dei rifiuti con accesso su aree private solamente laddove il conferimento su area pubblica non sia tecnicamente possibile, difficoltoso o pregiudizievole per il decoro e l'igiene pubblica.

Gli uffici comunali, previa verifica della idoneità dei luoghi, del rispetto delle condizioni di sicurezza (in particolare degli spazi di manovra dei veicoli utilizzati per il servizio) e delle modalità di organizzazione del servizio stabilite dal contratto vigente, individuano le aree private, le utenze interessate e stabiliscono le modalità del conferimento.

In ogni caso, il conferimento e la raccolta su area privata non deve comportare aggravio di costi e di svolgimento del servizio di raccolta.

5. Nei casi concernenti gravi situazioni di disabilità o disagio, le modalità di raccolta vengono concordate con l'utente previa valutazione ed accertamento da parte degli uffici comunali.

Art.11- COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire l'amministrazione potrà consentire, con separato provvedimento e conseguenti disposizioni, e previa verifica della sostenibilità economica e tecnica, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti attraverso il riciclaggio degli scarti organici domestici e dei rifiuti vegetali del giardino presso le aree private scoperte di proprietà degli utenti, situate in aree esterne ai centri abitati.

Il compostaggio domestico non sarà consentito per le attività di ristorazione e per le attività agroalimentari.

2. Con separata disposizione l'amministrazione stabilirà il procedimento per autorizzare gli utenti all'esecuzione del compostaggio domestico, nonché i relativi incentivi (fornitura gratuita della compostiera) e sgravi fiscali (sgravio del 10% della quota variabile della TARI secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 659, della legge n. 147), previa modifica del vigente Regolamento TARI.

3. Presso gli utenti che effettueranno il compostaggio domestico non verrà eseguito il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti urbani.

Art.12- CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti ingombranti quali mobilio vario, porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, ecc., prodotti dagli utenti deve avvenire **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- raccolta a chiamata presso il domicilio dell'utente, secondo le modalità previste dal gestore del servizio e dal contratto vigente, previa prenotazione, nel giorno e nell'ora concordata con il detto gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se area pubblica, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- mediante consegna diretta a cura dell'utente presso l'Isola Ecologica o Centro di Raccolta Comunale.

Art.13- CONFERIMENTO DI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI RAEE, E DI ELETTRODOMESTICI

Il conferimento di rifiuti elettrici ed elettronici RAEE, nonché degli elettrodomestici prodotti dagli utenti, quali:

- grandi elettrodomestici;
- piccoli elettrodomestici;
- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori e monitor;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- pile e batterie;
- apparecchiature di illuminazione, lampade e lampadine;
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici;

deve avvenire **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- se ingombranti:
 - con raccolta a chiamata presso il domicilio dell'utente, secondo le modalità previste dal gestore del servizio e dal contratto vigente, previa prenotazione, nel giorno e nell'ora concordata con il detto gestore, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se area pubblica, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - con conferimento a cura dell'utente presso l'Isola Ecologica;
- per tutte le altre tipologie, mediante consegna diretta a cura dell'utente presso l'Isola Ecologica.

Art.14- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DELLE PILE E DEI FARMACI

Il conferimento dei rifiuti pericoli prodotti dagli utenti, quali:

- barattoli di colore, vernici, colle, solventi;
- pile esauste (stilo, a bottone, ecc);
- batterie auto esauste
- farmaci scaduti e contenitori con residui di medicinali;
- cartucce d'inchiostro e toner;
- bombolette spray;
- solventi chimici di uso domestico (es: trielina), e vernici;
- antiparassitari, insetticidi, topicidi di uso domestico;
- olio esausto da cucina;
- olio esausto da motori;
- filtri olio;

deve avvenire **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- con conferimento a cura dell'utente presso l'Isola Ecologica;
- in alternativa, solamente per le pile esauste e per i farmaci, con conferimento nei contenitori collocati presso alcuni esercizi commerciali e presso le farmacie nel Comune di San Vittore del Lazio.

Art.15- CONFERIMENTO SFALCI E POTATURE DOMESTICHE

Il conferimento di sfalci e potature domestiche prodotte dagli utenti, deve avvenire **esclusivamente** con le seguenti modalità:

- per piccole quantità, unitamente al conferimento della frazione organica, secondo il calendario della raccolta, con l'eventuale utilizzo della busta biodegradabile fornita all'utente dal gestore dei servizi;
- per quantità maggiori e per residui di potatura e sfalcio di notevole entità, con conferimento a cura dell'utente presso l'Isola Ecologica.

Art.16- CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta comunale di materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.

2. E' fatto divieto di conferire presso l'isola ecologica comunale i rifiuti inerti prodotti nell'ambito di lavori edili autorizzati con SCIA, CILA, DIA o altro titolo, e da parte delle imprese che hanno eseguito detti lavori per conto degli utenti; ai sensi della DGR Lazio n.34/2012 e della vigente normativa, detti rifiuti debbono essere conferiti dagli utenti e dall'impresa che esegue i lavori edili, ad impianti specializzati per il trattamento, smaltimento e recupero.

3. E' consentito conferire presso l'Isola Ecologica limitate quantità di scarti di piccoli lavori edili e di manutenzione eseguiti direttamente dall'utente nella misura massima di 100 kg/anno per utenza. L'utente al momento del conferimento dovrà autocertificare la provenienza dei rifiuti sottoscrivendo il modulo di cui all'Allegato 4, DGR Lazio n.34 del 26/01/2012. Il gestore dell'Isola Ecologia provvede a registrare i conferimenti degli utenti al fine di verificare il rispetto del limite annuale di 100 kg e della disposizione di cui ai commi precedenti.

Art.17- RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO

Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, l'utente ha l'obbligo di rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate allo svolgimento di questa attività.

I rifiuti in cemento amianto non possono essere conferiti al servizio di raccolta né all'isola ecologica.

*

TITOLO III - GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA

Art.18- GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA

1. La gestione dell'Isola Ecologica o Centro di Raccolta Comunale è affidata all'impresa appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana secondo le disposizioni di cui al contratto vigente ed alla convenzione stipulata con l'amministrazione comunale.

2. L'isola ecologica è adeguatamente attrezzata per accogliere tutte le tipologie di rifiuto indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 smi.

3. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta e di cui alla suddetta autorizzazione, sono quelle elencate all'art. 4.2 dell'allegato I del DM 8 aprile 2008 (G.U. n.99 del 28/04/2008), ed all'art.1 comma 6 del DM 13 aprile 2009 (GU n.165 del 18/07/2009):

1. *imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)*
2. *imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)*
3. *imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)*
4. *imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)*
5. *imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)*
6. *imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)*
7. *contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)*
8. *rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)*
9. *rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)*
10. *frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)*
11. *abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)*
12. *solventi (codice CER 20 01 13*)*
13. *acidi (codice CER 20 01 14*)*
14. *sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)*
15. *prodotti fotochimici (20 01 17*)*
16. *pesticidi (CER 20 01 19*)*
17. *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)*
18. *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)*
19. *oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)*
20. *oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)*
21. *vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)*
22. *detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)*
23. *detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)*
24. *farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)*

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (CER 20 03 99)
32. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080307* (CER 08 03 18), solo da utenze domestiche
33. imballaggi di materiali compositi (CER 15 01 05)
34. imballaggi tessili (CER 15 01 09)
35. pneumatici fuori uso (CER 16.01.03 - solo da utenze domestiche)
36. filtri olio (CER 16 01 07* - solo da utenze domestiche)
37. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche - codice CER 16 02 16)
38. Gas contenitori a pressione (limitatamente ad estintori aerosol ad uso domestico (CER 16 05 05 e CER 16 05 04*))
39. Miscuglio di scorie di cemento, mattonelle, ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dall'utente - CER 17 01 07)
40. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dall'utente - CER 17 09 04)
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (CER 20 01 34)
42. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche - CER 20 01 41)
43. terra e roccia (CER 20 02 02 - solo in piccole quantità e provenienti da utenze domestiche per interventi effettuati dall'utente)
44. altri rifiuti non biodegradabili (CER 20 02 03)

4. Gli orari di apertura dell'isola ecologica sono disposti dall'amministrazione comunale e concordati con il gestore del servizio, secondo quanto previsto dal vigente contratto.

Art.19- CONFERIMENTI DEGLI UTENTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA

1. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di San Vittore del Lazio possono accedere all'isola ecologica nelle ore e giorni di apertura, per conferire direttamente:

- i rifiuti delle frazioni differenziate come indicate all'art.9 e con le stesse modalità;
- i rifiuti ingombranti di cui all'art.12;
- i rifiuti elettrici ed elettronici RAEE, e gli elettrodomestici di cui all'art.13;
- i rifiuti pericolosi di cui all'art.14;
- gli sfalci e potature di cui all'art.15;
- i rifiuti edili e gli inerti di cui all'art.16;
- tutti gli altri rifiuti elencati nel precedente art.18.

2. E' fatto divieto di conferire rifiuti speciali provenienti da attività produttive o il cui trasporto sia effettuato ai sensi dell'Art.193 D.Lgs. 152/2006 smi.

3. Per accedere al servizio di conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica, gli utenti dovranno:

- presentare copia ultimo avviso pagamento TARI e/o ricevuta ultimo pagamento bolletta;
- presentare codice fiscale (tessera sanitaria) e doc. identità;
- in caso di accesso all'isola ecologica e conferimento da parte di familiare o altro soggetto non titolare dell'utenza TARI, dovrà essere presentata delega con copia della tessera sanitaria o codice fiscale e doc. identità del delegante.

4. Il gestore dell'isola ecologica provvederà a registrare i conferimenti dei rifiuti per costituire il database necessario all'attivazione della tariffa puntuale e per altre premialità per gli utenti che l'amministrazione comunale disporrà con separati provvedimenti.

5. E' fatto obbligo agli utenti che accedono al servizio presso l'isola ecologica di seguire scrupolosamente le indicazioni del personale del gestore per la sicurezza e per le modalità di conferimento dei rifiuti.

*

TITOLO IV - SERVIZI E DISPOSIZIONI DI IGIENE URBANA

Art.20- SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE

1. Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade ed aree pubbliche è svolto direttamente dall'amministrazione comunale e riguarda le strade, le piazze, compresi i marciapiedi, i parcheggi e tutte le aree soggette ad uso pubblico.

2. Nelle aree interessate dalla pulizia stradale è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica.

È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

Art.21- CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'amministrazione comunale provvede ad installare cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna e della manutenzione.

2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione o rifiuti pericolosi. E' vietato danneggiare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art.22- SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AREA DEL CIMITERO COMUNALE

1. Il servizio di pulizia e spazzamento dell'area del cimitero comunale è svolto direttamente dall'amministrazione comunale.

2. Il gestore dei servizi di raccolta e di igiene urbana provvede esclusivamente alla raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti dagli utenti e dagli addetti comunali, nei cestini e dei contenitori presenti all'interno del cimitero comunale, in modo particolare per i residui di fiori e degli sfalci, secondo quanto previsto del contratto di servizio.

Art.23- PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. L'amministrazione comunale provvede allo spazzamento ed alla pulizia delle aree pubbliche ove si svolgono le fiere ed i mercati, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei detti eventi.
2. L'amministrazione comunale provvede mettere a disposizione degli operatori dei mercati, dei concessionari o degli occupanti degli stalli di vendita, i sacchetti per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, degli imballaggi misti e dei rifiuti indifferenziati.
3. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, sono obbligati a mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti, forniti e gestiti dal servizio di raccolta.

Art.24- PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O EVENTI

1. Gli enti pubblici, le imprese, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendono organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare agli uffici comunali ed al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti indicati al comma precedente, devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il gestore del servizio di raccolta ed igiene urbana, alla pulizia delle aree utilizzate ed alla raccolta differenziata dei rifiuti che sono obbligati a conferire al gestore del servizio di raccolta del Comune di San Vittore del Lazio.
Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Gli eventuali oneri sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati agli organizzatori delle manifestazioni e degli eventi.

Art.25- PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse; i rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.26- PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico poste in pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, ristoranti e simili, e le aree date in concessione alle suddette attività per il posizionamento di tavolini, sedie, ecc., devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio pubblico.

2. I rifiuti raccolti dai gestori degli esercizi devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e di cui al Titolo II ed al Titolo III del presente Regolamento.
Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni pertinenza utilizzata dall'esercizio commerciale deve risultare perfettamente pulita e libera da rifiuti.

Art.27- ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino ai destinatari, salvo diversa previsione di legge.

Art.28- ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

E' fatto divieto, durante le operazioni di carico e scarico di merci e materiali, di lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere; gli operatori debbono comunque provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, con rivalsa per la spesa nei confronti del destinatario.

Art.29- POZZETTI STRADALI, CADITOIE E FONTANE

E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere, sia allo stato solido che allo stato liquido, nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili.

Art.30- CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Locale di Igiene.

Gli animali d'affezione deceduti dovranno essere smaltiti a cura dei proprietari, in ottemperanza delle suddette norme.

Art.31- CONDUZIONE DI ANIMALI E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. I proprietari dei cani o le persone che a qualsiasi titolo li conducono devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo pubblico, e sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, in modo da lasciare il suolo pubblico completamente pulito; si fa espresso riferimento e rinvio alle disposizioni di cui all'Art.33 comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Rurale del Comune di San Vittore del Lazio (DCC n.8/2015).

2. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino i luoghi e le aree percorse, e devono provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo pubblico.

3. Ai sensi dell'Art.12 comma 2 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di San Vittore del Lazio (DCC n.8/2015), è vietato il transito di bestiame, armenti, mandrie e greggi nel centro storico.

Le transumanze ed il passaggio di greggi e mandrie nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio, sia di proprietà o condotte da cittadini residenti nel Comune di San Vittore, sia provenienti da altri Comuni, non possono transitare sulle principali vie e strade di comunicazione esistenti nel territorio comunale, se non per brevissimi tratti ed attraversamenti.

L'amministrazione comunale predispone e pubblica la carta dei percorsi consentiti, apponendo la necessaria cartellonistica in loco.

I proprietari e conduttori dei greggi e delle mandrie devono adottare ogni cautela per evitare pregiudizi al decoro ed alla pulizia delle vie e dei luoghi pubblici.

Art.32. CANTIERI EDILI

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata dall'azienda appaltatrice dei servizi di igiene urbana, con rivalsa per la spesa nei confronti del titolare del cantiere o del destinatario dei lavori.

È inoltre fatto obbligo di provvedere alla pulizia mediante spazzamento e innaffiamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.); la pulizia dovrà avere cadenza giornaliera.

Art.33- VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.

E' vietato abbandonare i rifiuti costituiti da parti i veicoli a motore e/o materiali di consumo.

Art.34- ALTRI DIVIETI E DISPOSIZIONI DI IGIENE URBANA

1. È vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

2. È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui sopra saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

3. E' vietata ogni forma di cernita manuale, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, salvo che da parte del personale autorizzato.

Tutti gli utenti dei servizi di cui al presente regolamento sono tenuti ad agevolare e, comunque, a non ritardare od ostacolare l'opera degli operatori addetti ai servizi medesimi ed inoltre a rispettare le modalità, gli orari ed i giorni indicati nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

4. È vietato incendiare i rifiuti.

Art.35- ABBANDONI DI RIFIUTI

1. È vietato versare, stoccare, ammassare o abbandonare, su aree pubbliche e private, in prossimità di corsi d'acqua, fonti, sorgenti o pozzi pubblici e privati, di parchi o monumenti, qualsiasi rifiuto sia di origine urbana che speciale, solido o liquido e di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

2. Nel caso di rinvenimenti di rifiuti su aree pubbliche, il Sindaco ne dispone con ordinanza ai sensi dell'Art.192 D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'immediata caratterizzazione, rimozione e smaltimento, nonché la messa in pristino dello stato dei luoghi, incaricando il gestore del servizio di igiene urbana.

Le spese relative sono poste a carico dei responsabili; il Sindaco dispone, avvalendosi di pubblici ufficiali, della Polizia Municipale, o di altro personale addetto al servizio di controllo del territorio e allo smaltimento dei rifiuti, l'assunzione di ogni utile elemento per risalire ai responsabili.

Gli uffici comunali trasmettono gli atti e li accertamenti agli organi di pubblica sicurezza ed all'autorità giudiziaria, per gli interventi ed attività di loro competenza.

3. Nel caso di abbandono di rifiuti su aree private, gli uffici comunali diffidano il proprietario dell'immobile a provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla caratterizzazione del suolo oggetto dell'abbandono, entro giorni 10 dalla notifica o comunicazione della diffida.

Gli uffici comunali diffidano, inoltre il proprietario dell'immobile a provvedere alla sua custodia e manutenzione, nonché ed alla realizzazione delle opere necessarie ad evitare l'accesso indiscriminato agli immobili.

Laddove il proprietario non adempia alla diffida resa dall'amministrazione comunale, il Sindaco dispone con ordinanza ex Art.192 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- la rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento, incaricando il gestore del servizio di igiene urbana;
- l'esecuzione della caratterizzazione e delle indagini ambientali necessarie ad accertare l'eventuale contaminazione delle matrici ambientali;
- la rivalsa per le spese nei confronti del proprietario dell'immobile;
- ordina al proprietario di provvedere alla manutenzione ed alla custodia degli immobili interessati dall'abbandono di rifiuti, con il fine di tutela della pubblica incolumità e dell'igiene pubblica;
- trasmette gli atti e gli accertamenti agli organi di pubblica sicurezza ed all'autorità giudiziaria, per gli interventi ed attività di loro competenza.

L'abbandono di rifiuto è punito, ai sensi dell'art. 255 Testo Unico Ambiente (D. Lgs. 152/2006) con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

TITOLO V VIGILANZA, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art.36- COMPETENZE PER LA VIGILANZA

1. La vigilanza per il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza:

- della Polizia Locale;
- degli agenti, funzionari, responsabili e dipendenti degli uffici comunali, incaricati dal Sindaco.

2. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono segnalate agli uffici comunali ed ai preposti alla vigilanza di cui al comma 1, anche dal gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti ed igiene urbana, il cui personale è incaricato dello svolgimento di un pubblico servizio.

3. L'amministrazione comunale predispone un piano annuale per la vigilanza, contenente le attività da svolgersi periodicamente per la verifica del rispetto del Regolamento, in particolare per le disposizioni relative alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Art.37- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art.4, comma 3bis, LR n.23/2006, con provvedimento del Sindaco, possono essere conferite ai dipendenti e responsabili degli uffici del Comune di San Vittore del Lazio, o ai dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta; i verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati ed incaricati, possono, nell'esercizio delle funzioni loro conferite e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò risulti necessario ed utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Nell'ambito dell'accertamento delle violazioni riguardanti le modalità di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e di cui agli articoli 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 del presente Regolamento, i soggetti preposti alla vigilanza ed all'accertamento possono richiedere l'assistenza tecnica del Direttore Esecuzione Contratto del Servizio di Raccolta incaricato dall'amministrazione comunale.

4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale e pubblica sicurezza.

5. Le modalità ed i procedimenti di accertamento sono previsti dagli art.13 e seguenti Legge 24 novembre 1981, n. 689, ai quali si fa espresso riferimento e rinvio.

Art.38- SANZIONI

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, secondo quanto previsto dall'Art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi Testo Unico Enti Locali.

2. Nella tabella Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni al presente regolamento, nonché l'importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'Art.13 Legge 689/1981 smi.

3. Per le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni riguardanti la raccolta differenziata porta a porta (articoli 9, 10 e 15), si applica quanto previsto al successivo articolo 40.

4. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, alla quale si fa espresso riferimento e rinvio.

Art.39- SANZIONI PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Per l'abbandono di rifiuti si applica quanto previsto dagli art.li Art.192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 smi, nonché quanto disposto dall'Art.35 del presente Regolamento.

2. Per la violazione delle modalità di conferimento dei rifiuti di cui agli articoli 12,13,14,16,17 del presente Regolamento, in relazione all'entità e quantità dei rifiuti ed alla gravità della trasgressione, l'amministrazione comunale potrà contestare ed applicare, oltre alle sanzioni previste dalla Tabella di cui all'Allegato 1, quanto previsto per l'abbandono di rifiuti dagli art.li 191 e 255 D.Lgs 152/2006 smi.

Art.40- PROCEDIMENTO PER AVVISI, ACCERTAMENTI E SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni riguardanti le modalità di conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta differenziata porta a porta e delle disposizioni di cui al Titolo II, articoli 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, del presente Regolamento, viene effettuata dai soggetti indicati nell'art.36 in collaborazione con il personale del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo le direttive e le disposizioni dell'amministrazione comunale.

2. Nel caso venga rilevata da parte del personale del gestore del servizio o dai soggetti incaricati della vigilanza, la violazione da parte dell'utente delle disposizioni riguardanti le modalità di conferimento dei rifiuti urbani di cui agli articoli 9, 10 e 15 del presente Regolamento:

a) per la prima violazione rilevata:

- il personale del gestore del servizio o il personale dell'amministrazione comunale competente alla vigilanza, appone sul contenitore/mastello o consegna al domicilio dell'utente, un avviso/modulo prestampato di colore giallo, predisposto dall'amministrazione comunale, con la dicitura: "conferimento eseguito in violazione del Regolamento Comunale – la raccolta non viene effettuata", contenente l'indicazione delle violazioni rilevate ed i motivi del respingimento di quanto conferito dall'utente;
- l'avviso contiene, inoltre, l'invito all'utente a rimuovere il contenitore ed i rifiuti dal luogo di conferimento ed a rispettare le disposizioni del Regolamento comunale; la mancata rimozione del contenitore/mastello e dei rifiuti da parte dell'utente verrà sanzionata quale abbandono di rifiuti ai sensi dell'Art.192 del D.Lgs 152/2006 smi, con l'applicazione dell'ammenda minima prevista dall'art. 255 D.Lgs 152/2006 smi, di € 300,00;
- la consegna dell'avviso ed il rilievo della violazione dell'utente, viene registrato dal gestore del servizio nel database all'uopo realizzato, associandolo con il codice/tag presente sul contenitore/mastello ed associato all'utenza TARI;
- non viene irrogata sanzione all'utente;

b) per la seconda violazione, anche di tipologia differente:

- il personale del gestore al quale sono state conferite funzioni di accertamento e contestazione immediata delle violazioni del Regolamento ai sensi dell'Art.37, o il personale dell'amministrazione comunale, o i funzionari della Polizia Locale, redigono verbale di accertamento contenente l'indicazione delle disposizioni del regolamento oggetto della violazione da parte dell'utente;
- il verbale viene consegnato immediatamente all'utente laddove quest'ultimo sia presente all'accertamento;
- nel caso l'utente non sia presente all'accertamento, viene consegnato presso il domicilio o apposto sul contenitore mastello, avviso di accertamento della violazione del regolamento, ed il relativo verbale viene successivamente notificato a cura degli uffici comunali nei termini previsti dalla Legge 689/1981 smi;
- viene applicata a carico del trasgressore la sanzione edittale di € 50,00 ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi, oltre alle spese di notifica del verbale;
- il gestore del servizio non ritira i rifiuti conferiti dall'utente e appone sul contenitore/mastello o consegna al domicilio del trasgressore avviso di colore rosso con la dicitura "accertata violazione del Regolamento comunale – la raccolta non viene effettuata", e contenente l'invio a rimuovere il contenitore ed i rifiuti dal luogo di conferimento; la mancata rimozione del contenitore/mastello e dei rifiuti da parte dell'utente verrà sanzionata quale abbandono di rifiuti ai sensi dell'Art.192 del D.Lgs 152/2006 smi, con l'applicazione dell'ammenda minima prevista dall'art. 255 D.Lgs 152/2006 smi, di € 300,00;
- l'accertamento della violazione del Regolamento viene registrato dal gestore del servizio nel database all'uopo realizzato, associandolo con il codice/tag presente sul contenitore/mastello ed associato all'utenza TARI;

c) per la terza violazione, anche di tipologia differente:

- il personale del gestore al quale sono state conferite funzioni di accertamento e contestazione immediata delle violazioni del Regolamento ai sensi dell'Art.37, o il personale dell'amministrazione comunale, o i funzionari della Polizia Locale, redigono verbale di accertamento contenente l'indicazione delle disposizioni del regolamento oggetto della violazione da parte dell'utente;
- il verbale viene consegnato immediatamente all'utente laddove quest'ultimo sia presente all'accertamento;
- nel caso l'utente non sia presente all'accertamento, viene consegnato presso il domicilio o apposto sul contenitore mastello, avviso di accertamento della violazione del regolamento, ed il relativo verbale viene successivamente notificato a cura degli uffici comunali nei termini previsti dalla Legge 689/1981 smi;
- viene applicata a carico del trasgressore la sanzione edittale di € 250,00 ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi, oltre alle spese di notifica del verbale;
- il gestore del servizio non ritira i rifiuti conferiti dall'utente e appone sul contenitore/mastello o consegna al domicilio del trasgressore avviso di colore rosso con la dicitura "accertata violazione del Regolamento comunale – la raccolta non viene effettuata", e contenente l'invio a rimuovere il contenitore ed i rifiuti dal luogo di conferimento; la mancata rimozione del contenitore/mastello e dei rifiuti da parte dell'utente verrà sanzionata quale abbandono di rifiuti ai sensi dell'Art.192 del D.Lgs 152/2006 smi, con l'applicazione dell'ammenda minima prevista dall'art. 255 D.Lgs 152/2006 smi, di € 300,00;

- l'accertamento della violazione del Regolamento viene registrato dal gestore del servizio nel database all'uopo realizzato, associandolo con il codice/tag presente sul contenitore/mastello ed associato all'utenza TARI;

d) per le successive violazioni, anche di tipologia differente:

- il personale del gestore al quale sono state conferite funzioni di accertamento e contestazione immediata delle violazioni del Regolamento ai sensi dell'Art.37, o il personale dell'amministrazione comunale, o i funzionari della Polizia Locale, redigono verbale di accertamento contenente l'indicazione delle disposizioni del regolamento oggetto della violazione da parte dell'utente;
- il verbale viene consegnato immediatamente all'utente laddove quest'ultimo sia presente all'accertamento;
- nel caso l'utente non sia presente all'accertamento, viene consegnato presso il domicilio o apposto sul contenitore mastello, avviso di accertamento della violazione del regolamento, ed il relativo verbale viene successivamente notificato a cura degli uffici comunali nei termini previsti dalla Legge 689/1981 smi;
- viene applicata a carico del trasgressore la sanzione edittale massima di € 500,00 ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 smi, oltre alle spese di notifica del verbale;
- il gestore del servizio non ritira i rifiuti conferiti dall'utente e appone sul contenitore/mastello o consegna al domicilio del trasgressore avviso di colore rosso con la dicitura "accertata violazione del Regolamento comunale – la raccolta non viene effettuata", e contenente l'invio a rimuovere il contenitore ed i rifiuti dal luogo di conferimento; la mancata rimozione del contenitore/mastello e dei rifiuti da parte dell'utente verrà sanzionata quale abbandono di rifiuti ai sensi dell'Art.192 del D.Lgs 152/2006 smi, con l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 255 D.Lgs 152/2006 smi, di € 500,00;
- l'accertamento della violazione del Regolamento viene registrato dal gestore del servizio nel database all'uopo realizzato, associandolo con il codice/tag presente sul contenitore/mastello ed associato all'utenza TARI.

*

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.41- ABROGAZIONI E DECORRENZA

1. Sono abrogate le disposizioni contenute in altri provvedimenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di San Vittore del Lazio della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Art.42- ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Il Sindaco, nell'ambito della sua competenza, ai sensi dell'Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152 e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, può ordinare il ricorso temporaneo

a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art.43- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana

*

ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE SANZIONI

ARTICOLO REGOL.	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	IMPORTO SANZIONE (Euro)		MISURA RIDOTTA
		MINIMO	MASSIMO	
Art.12	Conferimento dei rifiuti ingombranti eseguito in maniera difforme alle previsioni del regolamento	50,00	150,00	50,00
Art.13	Conferimento dei rifiuti RAEE e degli elettrodomestici eseguito in maniera difforme alle previsioni del regolamento	50,00	250,00	100,00
Art.14	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile e dei farmaci e degli elettrodomestici eseguito in maniera difforme alle previsioni del regolamento	100,00	300,00	100,00
Art.15	Conferimento degli sfalci e potature eseguito in maniera difforme alle previsioni del regolamento	25,00	100,00	50,00
Art.16	Violazione del divieto di conferimento dei rifiuti inerti al servizio di raccolta	100,00	300,00	100,00
Art.17	Violazione dell'obbligo di conferimento dei manufatti in cemento amianto ad imprese specializzate	300,00	450,00	150,00
Art. 19 Comma 2	Violazione del divieto di conferire rifiuti speciali provenienti da attività produttive presso l'isola ecologica	100,00	300,00	100,00
Art.20 Comma2	Violazione del divieto di sosta nelle aree interessate dalle operazioni di pulizia stradale e del suolo pubblico	50,00	150,00	50,00
Art.21 Comma 2	Conferimento di rifiuti nei cestini stradali non conforme al regolamento	25,00	90,00	30,00
Art.23 Comma 3	Violazione dell'obbligo di pulizia del suolo pubblico nell'area occupata dalle postazioni e stalli dei mercati	50,00	150,00	50,00
Art.24 Comma 2	Violazione dell'obbligo di pulizia delle aree pubbliche utilizzate per manifestazioni o eventi	300,00	500,00	150,00
Art.25	Violazione dell'obbligo di pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e dell'obbligo di conferimento differenziato dei rifiuti	100,00	300,00	100,00

Art.26	Violazione dell'obbligo di pulizia delle aree pubbliche utilizzate dagli esercizi pubblici	100,00	300,00	100,00
Art.27	Violazione del divieto di volantinaggio	100,00	300,00	100,00
Art.28	Violazione dell'obbligo di pulizia e rimozione dei rifiuti nelle aree utilizzate per il carico e scarico delle merci	100,00	300,00	100,00
Art.29	Violazione del divieto di introdurre rifiuti nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili	50,00	150,00	50,00
Art.30	Violazione degli obblighi di smaltimento delle carogne di animali	100,00	300,00	100,00
Art.31 Comma 1	Violazione dell'obbligo di pulizia delle deiezioni animali	50,00	150,00	50,00
Art.31 commi 2,3	Violazione degli obblighi sulla condizione e transito degli animali	50,00	150,00	50,00
Art.32	Violazione degli obblighi di pulizia dei cantieri	100,00	300,00	100,00
Art.33	Violazione del divieto di abbandono dei veicoli	300,00	450,00	150,00
Art.34	Violazione dei divieti elencati nell'art.34	100,00	300,00	100,00